

PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI (**PEV** passaggi di categoria).

Nella nostra Università non conviene fare carriera!!!!

ASSEGNO AD PERSONAM

Nel dicembre 2005 nel nostro Ateneo sono state effettuate delle PEV e in particolare alcuni passaggi hanno riguardato categorie da B4 a C1e da C6 a D1; nell'inquadramento economico di queste categorie è previsto un assegno ad personam come "*differenza retributiva fra le due posizioni assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore*" art. 55, c. 7 CCNL 1998/2001.

La nostra amministrazione non ha applicato questa norma perché erroneamente ha inglobato nella differenza di retribuzione tabellare anche l'indennità d'Ateneo;

Nel **gennaio 2006** segnalavamo l'errore in contrattazione e chiedevamo l'applicazione corretta del CCNL sollecitandola più volte anche con parere scritto del nostro sindacato nazionale; a **ottobre 2006** sopravviene una novità, vengono emesse dal Giudice del Lavoro più sentenze su ricorsi promossi da altra Organizzazione Sindacale, sempre per la corresponsione dell'assegno ad personam, ma relativo ad altre situazioni createsi nell'applicazione dell'art. 74 negli anni 2000-2001, in queste sentenze il giudice del lavoro riconosce il diritto alla differenza stipendiale, ma si avventura in una "**interpretazione arbitraria**" dell'art. art. 55, c. 7 CCNL 1998/2001 ritenendo "..... *che le parti nonostante il tenore letterale, abbiano in realtà inteso riferirsi al passaggio da una posizione economica a quella superiore, nell'ambito della stessa categoria*".

Ci saremmo aspettati un'applicazione delle sentenze invece si approntano sedute di conciliazione per i vari gruppi di ricorrenti dove ognuno accetta in pratica la sentenza; cosa strana è che la citata O.S. celebrando la straordinaria vittoria sindacale sponsorizza queste conciliazioni suggerendone l'accettazione; in realtà la citata O.S. non si è accorta che accettando le sentenze ha danneggiato tutto il personale infatti tali sentenze andavano impugnate e non andavano assolutamente accettate azioni conciliative volte alla rinuncia del mantenimento dell'assegno spettante, per tutta la carriera all'interno della categoria di appartenenza.

La **ricaduta della mancata impugnazione si avrà su tutte le future PEV che si faranno nel nostro Ateneo**, vanificando i benefici economici delle progressione di carriera.

La tabella seguente evidenzia quali sono i **danni economici** annuali che ne derivano.

EFFETTI ECONOMICI DEI PASSAGGI DI CATEGORIA (P.E.V.) ASSEGNO AD PERSONAM						
Posizione economica di origine	di	Categoria destinazione	Posizione economica di destinazione	Stipendio origine	Stipendio destinazione	Differenza retributiva che si perde
B4		C	C1	16,262.24	15,971.63	290.61
B5		C	C2	16,977.78	16,329.11	648.67
B6		C	C3	17,724.80	17,081.07	643.73
C6		D	D1	19,259.76	18,679.92	579.84
C7		D	D2	19,972.37	19,520.35	452.02
D4		EP	EP1	21,458.86	21,044.22	414.64
D5		EP	EP1	22,332.67	21,044.22	1,288.45
D6		EP	EP2	23,248.31	22,582.05	666.26
D7		EP	EP3	24,201.49	24,039.67	161.82

La **FLC/CGIL, a sue spese**, e utilizzando la disponibilità di un proprio iscritto che trovandosi nella situazione sopra descritta non ha conciliato, **ha avviato un percorso legale per opporsi alle sentenze del giudice del lavoro** e far sì che venga riconosciuto un diritto sancito dal CCNL e dalle vigenti leggi in materia.

La via legale che ci apprestiamo percorrere è dettata da un palese errore nella interpretazione dell'art 55 del CCNL e dalle disparità che si sono venute a creare tra il nostro Ateneo e gli altri che invece corrispondono la differenza retributiva come da contratto. La nostra determinazione è suffragata anche da concrete basi legali infatti l'art. 57 della legge 537 del 24 dic. 1993 crediamo sia inconfutabile nella chiarezza e nella applicabilità anche nel caso che ci riguarda.

È di per se evidente che quanti hanno già aderito ad una conciliazione potranno solo aspettare gli esiti delle opposizioni che intendiamo mettere in atto.

Invitiamo gli interessati a tenersi in contatto con la FLC/CGIL, segnalando eventuali azioni della amministrazione universitaria e valutando con la dovuta attenzione l'iniziativa messa in atto, invitando tutti coloro che ne saranno oggetto a non sottoscrivere alcuna conciliazione.

Sul fronte sindacale abbiamo inoltre chiesto in sede nazionale che il nuovo CCNL ribadisca in modo fermo e incontrovertibile le finalità dell'art. 55, anche riscrivendone la formulazione per renderlo più chiaro.

Perugia, 17 settembre 2007

La Segreteria FLC CGIL